

Funivia regionale "**BUISSON - CHAMOIS**"  
estratto dal **REGOLAMENTO DI ESERCIZIO**

### **Art. 36      Disposizioni per i viaggiatori**

- 1) I viaggiatori devono munirsi del prescritto titolo di viaggio, prima di servirsi dell'impianto, sia in andata che al ritorno.
- 2) L'ordine di precedenza per la salita è dato esclusivamente dall'ordine di presentazione alla partenza.
- 3) E' vietato ai viaggiatori parlare agli agenti addetti all'impianto, tranne che per necessità di servizio.
- 4) Il titolo di viaggio deve essere esibito al personale dell'impianto addetto al controllo dei viaggiatori.
- 5) Nel prezzo del biglietto è compreso il trasporto di sci e snowboard e del bagaglio a mano ordinario, non eccedente complessivamente il peso di 20 kg e non contenente materiali pericolosi o nocivi. Il trasporto di materiale vario che ecceda il normale bagaglio è consentito con le modalità indicate nell'art. 17 lettera a) e b).
- 6) E' consentito il trasporto di biciclette e di attrezzature sportive diverse da quelle indicate al punto 5), previo benestare del Capo Servizio ed il pagamento del relativo biglietto.
- 7) I viaggiatori sono tenuti a rispettare le istruzioni indicate dagli appositi cartelli monitori affissi nelle stazioni. Devono altresì rispettare le norme emanate dalle Autorità competenti ed osservare tutte quelle particolari disposizioni che, al fine di evitare incidenti, vengano impartite dal personale addetto all'impianto.
- 8) E' vietata la salita alle persone in evidente stato di ubriachezza ovvero in condizioni psico-fisiche anormali.
- 9) E' sconsigliata la salita ai passeggeri non sufficientemente protetti in relazione alle condizioni climatiche ambientali al momento dell'imbarco.
- 10) Il trasporto degli animali è consentito sui veicoli con le modalità indicate nell'art. 16.
- 11) I bambini di età inferiore ai 6 anni devono essere accompagnati da persona adulta e responsabile.
- 12) Alla partenza i viaggiatori devono mettersi nelle posizioni che sono ad essi indicate dagli agenti; è assolutamente vietato salire sulle vetture senza la presenza dell'agente.
- 13) In linea ai viaggiatori è vietato:
  - provocare in qualsiasi modo oscillazioni delle vetture;
  - viaggiare sulle vetture in posizione scorretta;
  - toccare ed azionare i dispositivi di arresto, di sicurezza e di segnalazione presenti sulle vetture;
  - lanciare oggetti dai finestrini delle vetture;
  - fumare nelle vetture;
  - danneggiare o sporcare le vetture.
- 14) Ai viaggiatori è assolutamente vietato entrare nei locali tecnici di funivia ed avvicinarsi ai veicoli in moto e tanto meno salirvi nel caso le stazioni venissero trovate incustodite dal personale addetto.
- 15) Nell'eventualità che per grave guasto sia necessario provvedere al soccorso dei viaggiatori in linea, questi saranno avvisati mediante comunicazione dell'agente di vettura; in tal caso i viaggiatori dovranno attenersi strettamente alle istruzioni impartite dal personale della funivia, astenendosi da ogni iniziativa personale, anche quando, per particolari condizioni, qualcuno di essi possa ritenere di poter meglio provvedere direttamente al salvataggio di se stesso e di altri.
- 16) I viaggiatori che non osservino le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti sono ritenuti responsabili degli eventuali danni arrecati all'Esercente, agli altri viaggiatori ed a terzi.
- 17) Gli eventuali reclami dei viaggiatori riguardanti il servizio devono essere inviati a:

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA – Dipartimento Trasporti –

indirizzo: Località Autoporto, 32 - 11020 POLLEIN (AO) –

telefono: 0165/527662    fax: 0165/527676

E MAIL: [trasporti@regione.vda.it](mailto:trasporti@regione.vda.it)

con indirizzo preciso del reclamante, in assenza del quale i reclami saranno considerati anonimi e non sarà dato ad essi alcun seguito.
- 18) I trasgressori alle disposizioni regolarmente portate a conoscenza del pubblico a mezzo di appositi comunicati affissi dall'Esercente sia nelle stazioni che in linea, la cui inosservanza arrechi serio pregiudizio all'incolumità degli altri viaggiatori o rechi danno agli impianti, potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 35 comma 6 della legge regionale 20/2008.